



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Personale
Area Segreteria Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 17 di data 13/02/2018

OGGETTO:	PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CON LA SIGNORA POSTAL ELEONORA, IN QUALITÀ DI EDUCATRICE ASILO NIDO, CATEGORIA C - LIVELLO BASE, PRESSO IL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE, DAL GIORNO 13 FEBBRAIO 2018 FINO AL RIENTRO DELLA DIPENDENTE MATR. N. 192, COMUNQUE NON OLTRE LA CHIUSURA ESTIVA DEL SERVIZIO – PRIMA PROROGA -.
-----------------	--

Relazione.

Con determinazione del Segretario generale n. 13 di data 6 febbraio 2018, è stata disposta l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato ed orario pari a 36 ore settimanali della signora **Postal Eleonora**, nata a Trento (Tn) il 24 dicembre 1992, in qualità di educatrice asilo nido, categoria C - livello base, con decorrenza 7 febbraio 2018 e fino al rientro in servizio della dipendente matricola n. 197, assente dal servizio.

Con la medesima decorrenza (7 febbraio 2018) risulta assente anche la dipendente matr.n. 192, educatrice asilo nido, categoria C - livello base, con orario a tempo pieno, come risulta dalla certificazione Inps - online.

Accertato il rientro in servizio della dipendente matr.n. 197 avvenuto in data 13 febbraio 2018 e considerata l'assenza della dipendente matr.n. 192, al fine di garantire la funzionalità e la continuità nell'erogazione del servizio, sentita in merito la coordinatrice interna del servizio, nonché il dirigente dell'Area di riferimento, si ritiene opportuno disporre la proroga del contratto di lavoro in essere con la signora Postal Eleonora, nella figura professionale di educatrice asilo nido, categoria C - livello base, con orario a tempo pieno, dal 13 febbraio 2018 fino al rientro della dipendente di ruolo matr.n. 192 e comunque non oltre la data di chiusura estiva del Servizio.

La signora Postal, sentita in merito, ha confermato la disponibilità alla proroga del contratto a termine nei termini suddetti.

La proroga disposta con il presente provvedimento avviene nel rispetto dell'articolo 35 del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002 – 2005 del personale del comparto autonomie locali, siglato a Trento il 20 ottobre 2003, come riformulato in sede di accordo provinciale siglato il 22 settembre 2008 (che recepisce la normativa nazionale in materia di assunzioni a termine di cui al D.Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001), il quale consente la stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Nello specifico, l'art. 4 del D.lgs. 368/2001 e ss.mm. prevede che: *“il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.”* e che *“l'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.”*

Nel caso concreto, si ritengono sussistenti le condizioni previste dalla normativa suddetta, ed in particolare la presenza della “stessa attività lavorativa” (riconducibile alle mansioni di educatore asilo nido).

Per quanto attiene la normativa in materia di successione dei contratti, regolata dal d.lgs. 368/2001 e ss.mm., si precisa che la presente proroga risulta in linea con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4 bis, del decreto suddetto (riguardanti il limite massimo di 36 mesi di lavoro a tempo determinato in mansioni equivalenti presso lo stesso datore di lavoro).

La proroga disposta con il presente provvedimento avviene nel rispetto dell'articolo 35 del contratto collettivo provinciale di lavoro 2002 – 2005 del personale del comparto autonomie locali, siglato a Trento il 20 ottobre 2003 e ss.mm. (che recepisce la normativa nazionale in materia di assunzioni a termine di cui al D.Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001 e ss.mm.), il quale consente la stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Per quanto attiene la normativa in materia di successione dei contratti, regolata dal d.lgs. 368/2001 e ss.mm., si precisa che la presente proroga risulta in linea con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4 bis, del decreto suddetto (riguardanti il limite massimo di 36 mesi di lavoro a tempo determinato in mansioni equivalenti presso lo stesso datore di lavoro).

La presente proroga rispetta le disposizioni contenute nel Protocollo d'intesa per il 2018 sottoscritto fra Provincia Autonoma di Trento e Consiglio delle Autonomie Locali in data 10 novembre 2017 e nella legge finanziaria provinciale n. 18 del 29 dicembre 2017, che stabiliscono specifici vincoli e limiti alle nuove assunzioni di personale di ruolo, confermando tra l'altro, per il 2018, i limiti già previsti per le assunzioni a tempo determinato.

In particolare, la normativa consente le assunzioni per la sostituzione di personale che ha diritto alla conservazione del posto o alla riduzione dell'orario di servizio, previa verifica della possibilità di messa a disposizione, anche a tempo parziale, di personale adeguato da parte degli altri enti.

Si evidenzia che il Comune di Arco – Servizio personale, con nota di data 12 gennaio 2018 prot. n. 1391, ha inoltrato specifica richiesta ai comuni compresi nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, al fine di verificare eventuali disponibilità di personale inquadrato nel profilo professionale di educatore asilo nido da mettere a disposizione. Alla data individuata quale scadenza per la comunicazione di eventuali disponibilità, nessuno degli Enti interessati ha risposto favorevolmente, risultando quindi necessario provvedervi direttamente.

In conclusione ed a seguito di quanto sopra esposto, si precisa che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei criteri e dei vincoli suddetti, nonché in linea con le indicazioni contenute nel piano di miglioramento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 168 di data 3 dicembre 2013.

IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

visto il decreto n. 73 di data 29 dicembre 2017, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi dirigenziali per l'anno 2018;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013, n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015, n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 ed in particolare l'articolo 36 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione n. 12 di data 8 marzo 2017, immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'anno 2017, riferito al triennio 2017-2019;

vista la deliberazione n. 189 di data 28 dicembre 2017, immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta comunale ha approvato il "Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio finanziario 2018";

visto l'articolo 191 del d.lgs 267 dd. 18/8/2000 e ss.mm., nonché, per la parte ancora applicabile, l'art. 19 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L;

DETERMINA

1. di prorogare, per i motivi esposti in premessa, il contratto di lavoro a tempo determinato in essere con la signora **Postal Eleonora**, nata a Trento (Tn) il 24 dicembre 1992, in qualità di educatrice asilo nido, categoria C - livello base, con orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, presso il Servizio Asilo nido, **dal giorno 13 febbraio 2018 e fino al rientro in servizio della dipendente matricola n. 192**, comunque non oltre la chiusura estiva del servizio, alle condizioni tutte contenute nello schema di contratto allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione ed identificato con la lettera A) predisposto dal Servizio Personale firmato dal Dirigente del Servizio Personale. Ai fini della tutela della riservatezza dei dati in esso contenuti, se ne acconsente l'accesso con le forme e con le modalità previste dal Regolamento sul procedimento amministrativo;
2. di precisare che la presente costituisce la prima proroga del contratto di lavoro;
3. di dare atto che la signora Postal Eleonora è in possesso di tutti i requisiti regolamentari richiesti dal vigente Regolamento organico del personale per le assunzioni;
4. di corrispondere alla signora Postal Eleonora il trattamento economico corrispondente alla categoria C - livello base, riportato nell'allegato schema di contratto a termine;

5. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, relativa al pagamento delle retribuzioni e degli oneri riflessi, per complessivi euro 2.724,70.- in ragione mensile, ai capitoli e corrispondenti impegni del bilancio dell'esercizio in corso, riportati nell'apposita tabella in calce al presente provvedimento e nel prospetto seguente:

Cap	Anno	Oggetto	Beneficiario	Importo	Impegno
1873	2018	Pagamento retribuzioni	Dipendenti	Euro 2.152,04.-	118082
1874	2018	Pagamento oneri previd., assist., assicurativi	Enti vari	Euro 572,66.-	118119

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di contabilità;

6. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario;

7. di evidenziare che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Cod. Bil e Cap	Anno	Oggetto	Beneficiario	N. Impegno	Tipo
12011.01.0 1873	2018	RETRIBUZIONI 2018		118082	
12011.01.0 1874	2018	CONTRIBUTI ANNO 2018		118119	

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Mora Rolando

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 19 comma 1 dell'Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, approvato con DPGR 28/5/1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1/2/2005 n. 4/L e dell'art. 5 del regolamento di contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla spesa della presente determinazione

13/02/2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

dott. Paolo Franzinelli

Determinazione n. 17 del 13/02/2018

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Personale - Bertamini Giovanna

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

Ufficio Contabilità

Ufficio Stipendi

Ufficio Presenze
